



# REGIONE DELL'UMBRIA



OGGETTO: Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 FEBBRAIO 1996

1233

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| BRACALENTE BRUNO    | Presidente      |
| GORACCI ORFEO       | Vice-Presidente |
| BAIARDINI PAOLO     | Assessore       |
| DI BARTOLO FEDERICO | Assessore       |
| GIROLAMINI ADA      | Assessore       |
| LIVIANTONI CARLO    | Assessore       |
| LOCCHI RENATO       | Assessore       |
| ROSI MAURIZIO       | Assessore       |
| SERENI MARINA       | Assessore       |

| presenti | assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          |         |

Presidente: BRUNO BRACALENTE

Relatore: FEDERICO DI BARTOLO

Segretario verbalizzante: ANTONINO RUSSO

ATTO AMMINISTRATIVO  
ESECUTIVO II - 1 MAR. 1996



IL RESPONSABILE

REGIONE DELL'UMBRIA - PERUGIA  
SERVIZIO SOCIO-SANITARI  
12.03.96 003465 /IX  
Cat. 3 El. 2 Fasc. 5

INVIATA PER GIUNTA ☐ ☒  
PROVA GENERALE (Proc. N. 1-01)  
AUTOREGOLAZIONE  
12.03.96  
12.03.96

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore relatore;  
ACQUISITO il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III  
dell'area operativa Servizi Socio-Sanitari ed avente per  
oggetto: "Assistenza dialitica ai nefropatici cronici  
disposizioni applicative";  
RITENUTO di farne proprio il contenuto che diventa parte  
integrante e sostanziale del presente atto;  
VERIFICATA la conformità del documento stesso rispetto al  
Regolamento interno della Giunta approvato con propria  
deliberazione del 24 marzo 1994 n. 1854 con particolare  
riguardo alle sottoscrizioni prescritte dall'articolo 20 dello  
stesso atto;  
Ai voti unanimi espressi con le modalità di legge

D E L I B E R A

- 1) di uniformare sul territorio regionale il trattamento dei  
rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS di  
appartenenza secondo le seguenti indicazioni:
    - a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico  
domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso  
forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed  
energia elettrica;
    - b) di erogare ai nefropatici in trattamento di dialisi  
peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 mensili,  
elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda  
l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche; A NORMA DI
    - c) di prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio  
sostenute dal paziente nefropatico (dializzato e/o  
trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e  
dialisi extraregionali e/o comunque diversi da quello  
territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle  
spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore,  
qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su  
territorio nazionale). Per quanto attiene invece il rimborso  
delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista  
la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1  
litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.  
Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere  
preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri di  
nefrologia e dialisi diversi da quello territorialmente  
competente al Centro regionale di riferimento, ad eccezione  
dei casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione  
verrà richiesta successivamente.
- La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino  
Ufficiale della Regione dell'Umbria.  
Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entrano  
il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel  
Bollettino di cui sopra.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



segue atto n. 1283 / 1996

- pag. 6

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.  
Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino di cui sopra.

Perugia, 26 febbraio 1996

L'Istruttore  
Cinzia Marini

*Cinzia Marini*

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Antonio PERELLI)

*Antonio Perelli*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente di Settore

*Uscito*

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio "Indirizzo e coordinamento della attività delle ULSS":

VISTA la proposta in oggetto indicata;  
ATTESO che sulla stessa è stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;  
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente dell'Ufficio  
(Dott. Giuliano CAPORALI)

*Giuliano Caporali*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

Nel quadro dei provvedimenti normativi che regolamentano l'assistenza ai pazienti nefropatici cronici, le linee-guida emanate dal Ministero della Sanità per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-96 prevedono "l'erogazione della miglior assistenza possibile al livello attuale dello sviluppo tecnologico al minor costo finanziario e sociale".

In tal senso tra gli interventi da compiere prioritariamente viene previsto il potenziamento della attività di dialisi domiciliare extra-corporea e peritoneale con l'obiettivo, al termine del triennio di riferimento, di trattare a domicilio il 15% dei pazienti.


Viene inoltre contemplata - "...quale complemento necessario alla assistenza dialitica prestata nei presidi ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata - la realizzazione di un servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e la previsione di forme di rimborso spese per coloro che possono usufruire di mezzi propri".

In ambito locale umbro, la Legge regionale n. 8/1977 regola il servizio di assistenza ai nefropatici cronici. La Legge regionale n. 9/1990 (legge di Piano socio-sanitario regionale) prevede all'art. 23 la costituzione della Consulta regionale per l'attività di assistenza dialitica ai nefropatici, formalmente costituita con deliberazione di Giunta regionale n. 7886 del 2/10/1990.

La Consulta, nella seduta del 28 maggio 1993 ha affrontato le tematiche relative alla emodialisi domiciliare. In particolare ha introdotto il principio che i pazienti in emodialisi domiciliare dovrebbero afferire al centro di riferimento sia per gli indirizzi di ordine clinico che tecnico-amministrativo, fermo restando il diritto del paziente a scegliersi il centro cui afferire.

Le apparecchiature, il materiale di consumo ed i rimborsi di viaggio dovranno essere a carico della ULSS di appartenenza del paziente. In particolare la Consulta ha proposto di assegnare le seguenti quote:

a) L. 60.000 mensili, per il trattamento emodialitico domiciliare, quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica (i consumi delle apparecchiature di emodialisi si sommano ai consumi delle apparecchiature domestiche, per cui è ragionevole attenersi alle tariffe massime previste);



b) L. 20.000 mensili, per il trattamento di dialisi peritoneale, elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;

Per quanto riguarda le spese di viaggio è stato proposto il rimborso a piè di lista per la persona malata e un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale); per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.

Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere la preventiva autorizzazione all'accesso presso centri di dialisi diversi da quello territorialmente competente al Centro regionale di riferimento.

La domanda per il rimborso degli oneri derivanti dal viaggio sostenuto dal paziente deve essere rivolta alla ULSS territorialmente competente.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

- 1) di uniformare sul territorio regionale il trattamento dei rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS di appartenenza secondo le seguenti indicazioni:
  - a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica;
  - b) di erogare ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 mensili, elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;
  - c) di prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute dal paziente nefropatico (dializzato e/o trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e dialisi extraregionali e/o comunque diversi da quello territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale). Per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro. Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri di nefrologia e dialisi diversi da quello territorialmente competente al Centro regionale di riferimento, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione verrà richiesta successivamente.

